

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 02/09/2020, n. 18198 (rv. 659095-01)

**Parti:** B. c. B.

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - Disposizioni generali - Delazione dell'eredita' (chiamata all'eredita')  
- Patti successori e donazioni "mortis causa" (divieto) - Divieto di patto successorio - Atto "mortis causa" rilevante ex art. 458 c.c. - Criterio di individuazione

In tema di patti successori, l'atto "mortis causa", rilevante gli effetti di cui all'art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull'oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l'attribuzione deve concernere "l' id quod superest", ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell'apertura della successione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/09/2015)

---

---